

Codice Etico

Associazione Professionale dei Consulenti Assicurativi Indipendenti

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Natura, fonti e finalità	2
Art. 2 - Ambito soggettivo	2
Art. 3 - Ambito oggettivo e rapporto con la disciplina di settore	2
PARTE II. I PRINCIPI	3
Art. 4 - Integrità	3
Art. 5 - Indipendenza	3
Art. 6 - Competenza	3
Art. 7 - Trasparenza	3
Art. 8 - Responsabilità	4
PARTE III. REGOLE DI CONDOTTA	4
Art. 9 - Rapporti con i clienti	4
Art. 10 - Conflitti di interesse	4
Art. 11 - Rapporti con gli associati e con l'associazione	5
Art. 12 - Comunicazione, pubblicità e libertà di concorrenza	5
Art. 13 - Riservatezza e protezione dei dati	5
Art. 14 - Rapporti con le istituzioni e con il mercato	6
Art. 15 - Doveri specifici degli associati Studenti e Aggregati	6
PARTE IV. ATTUAZIONE E VIGILANZA	6
Art. 16 - Segnalazioni	6
Art. 17 - Violazioni e procedimento	6
Art. 18 - Adozione, modifiche, entrata in vigore	7

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

■ Art. 1 - Natura, fonti e finalità

1. Il presente Codice Etico è adottato dal Consiglio direttivo ai sensi degli artt. 12 e 47 dello Statuto e sviluppa, in regole di condotta, i cinque valori dell'associazione enunciati dall'art. 5 dello Statuto: integrità, indipendenza, competenza, trasparenza, responsabilità.
2. Nella gerarchia delle fonti associative di cui all'art. 47, comma 2, dello Statuto, il Codice è subordinato allo Statuto e sovraordinato alle Linee Guida Professionali e agli altri regolamenti interni. Le Linee Guida Professionali costituiscono l'applicazione tecnica e operativa del Codice e si interpretano in conformità ad esso.
3. Il Codice ha la finalità di rendere riconoscibile, verificabile ed esigibile il modo di lavorare che identifica l'associato: mettere il rischio prima del prodotto, praticare un'indipendenza sostanziale e rispondere del proprio lavoro di fronte agli altri associati.

■ Art. 2 - Ambito soggettivo

1. Il Codice si applica a tutti gli associati, di ogni categoria, dal momento del perfezionamento dell'ammissione, nonché ai componenti degli organi associativi nell'esercizio delle rispettive funzioni, anche ove non associati.
2. L'adesione al Codice è dichiarata dal candidato con la domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, e costituisce condizione di ammissione e di permanenza nell'associazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto.
3. Gli obblighi che presuppongono l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa si applicano agli associati Studenti e Aggregati in quanto compatibili con la loro posizione, fermi restando i doveri specifici di cui all'art. 15 del presente Codice.
4. Per i componenti degli organi associativi che non rivestano la qualità di associato, la violazione del presente Codice non è soggetta alle sanzioni disciplinari dello Statuto, ma rileva ai fini della revoca o della decadenza dall'incarico, deliberata dall'organo che ha proceduto alla nomina, previa contestazione e assegnazione di un termine per le deduzioni.

■ Art. 3 - Ambito oggettivo e rapporto con la disciplina di settore

1. Il Codice disciplina la condotta degli associati nell'esercizio dell'attività professionale, nei rapporti interni all'associazione e in ogni comportamento che, pur estraneo all'attività professionale, sia manifestamente idoneo a compromettere la credibilità dell'associazione o la fiducia del pubblico nella figura del consulente assicurativo indipendente.
2. Il Codice opera esclusivamente sul piano del rapporto associativo. Esso non sostituisce, non integra e non deroga la disciplina legale e regolamentare applicabile all'attività di ciascun associato, ivi compresi il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la disciplina attuativa della Direttiva UE 2016/97 e i regolamenti IVASS. In caso di contrasto prevale la disciplina di settore; il Codice può esigere dagli associati standard di condotta più rigorosi di quelli normativi, mai consentire standard inferiori.

3. L'osservanza del Codice non attribuisce qualifiche, abilitazioni o titoli professionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto.

PARTE II. I PRINCIPI

■ Art. 4 - Integrità

- 1.** L'associato opera con onestà e senza secondi fini, anche quando il cliente non potrebbe accorgersi del contrario.
- 2.** L'associato non utilizza le informazioni che il cliente gli ha affidato in modo che possa derivarne pregiudizio agli interessi del cliente stesso e non promuove prodotti o soluzioni che non ritiene adeguati al caso concreto.
- 3.** L'associato non promette risultati che non dipendono dal proprio lavoro, non ingenera aspettative infondate e non sfrutta l'inesperienza, la vulnerabilità o lo stato di bisogno del cliente.

■ Art. 5 - Indipendenza

- 1.** Le analisi e le proposte dell'associato non rispondono a interessi commerciali di compagnie, mandanti o partner: rispondono al cliente.
- 2.** L'indipendenza richiesta dal presente Codice è sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto: non si misura dal numero di mandati detenuti né dalla forma della remunerazione, ma dalla libertà del percorso di analisi rispetto ai suoi esiti commerciali, dalla trasparenza sui conflitti di interesse e dalla disponibilità a rinunciare a una vendita che non serve al cliente.
- 3.** L'associato non accetta da terzi utilità, benefici o trattamenti idonei a condizionare la propria autonomia di giudizio e rifiuta ogni incarico che lo porrebbe in condizione di dipendenza incompatibile con il presente articolo, fermo restando che la titolarità di uno o più mandati, anche in esclusiva, e la forma della remunerazione non costituiscono di per sé condizione di dipendenza, ai sensi del comma 2 e dell'art. 6, comma 3, dello Statuto.

■ Art. 6 - Competenza

- 1.** L'associato conosce la materia in cui opera, mantiene aggiornata la propria preparazione e dedica alla formazione continua un impegno adeguato all'evoluzione della normativa, del mercato e delle tecniche di analisi e gestione del rischio.
- 2.** L'associato lavora esclusivamente nei perimetri in cui è competente. Quando un caso richiede competenze di cui non dispone, lo dichiara al cliente e si avvale della collaborazione di colleghi o specialisti, senza dissimulare i limiti del proprio intervento.

■ Art. 7 - Trasparenza

- 1.** L'associato dichiara al cliente da chi è remunerato, in quale misura e quali conflitti di interesse esistono nel proprio lavoro, in forma comprensibile e prima che il cliente assuma le proprie decisioni.

2. L'associato tratta la trasparenza come scelta professionale, prima ancora che come obbligo normativo, e non oppone al cliente la complessità tecnica della materia per sottrarsi a domande sulla propria posizione di interessi.

■ **Art. 8 - Responsabilità**

1. L'associato risponde del proprio lavoro di fronte ai clienti e, in quanto associato, risponde del proprio modo di lavorare di fronte agli altri associati, secondo le procedure dello Statuto e del presente Codice.

2. La credibilità dell'associazione è la somma del lavoro di chi la compone: l'associato ne è consapevole e vi conforma la propria condotta. Chi non rispetta i valori e le regole dell'associazione ne esce, secondo i procedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

PARTE III. REGOLE DI CONDOTTA

■ **Art. 9 - Rapporti con i clienti**

1. Nel rapporto con il cliente l'associato:

a) parte dalla situazione concreta del cliente e conduce l'analisi dei rischi prima di proporre qualunque copertura, secondo il processo descritto dalle Linee Guida Professionali;

b) valuta le opzioni di gestione del rischio, dall'eliminazione alla riduzione, dal trasferimento all'assunzione consapevole, e propone una polizza solo quando il trasferimento del rischio all'assicuratore è la risposta più efficiente;

c) restituisce al cliente gli strumenti per comprendere i propri rischi prima ancora di decidere, in un linguaggio adeguato al suo grado di preparazione;

d) documenta le proprie analisi e raccomandazioni in modo da poterne rendere conto;

e) rispetta gli impegni assunti e informa tempestivamente il cliente di ogni circostanza sopravvenuta rilevante per le decisioni già assunte o da assumere.

■ **Art. 10 - Conflitti di interesse**

1. L'associato identifica i conflitti di interesse, anche potenziali, che interessano il proprio lavoro, li dichiara al cliente ai sensi dell'art. 7 e li gestisce in modo che non ne derivi pregiudizio al cliente.

2. L'associato non subordina l'analisi del rischio alla remunerazione che un prodotto gli riconosce e fa prevalere l'interesse del cliente quando un prodotto più remunerativo per l'intermediario risulta meno adeguato, in coerenza con la disciplina di settore richiamata dall'art. 3, comma 2.

3. Quando il conflitto non è gestibile in modo da escludere il pregiudizio, l'associato rinuncia all'operazione o all'incarico.

■ Art. 11 - Rapporti con gli associati e con l'associazione

1. Gli associati che condividono il modo di lavorare descritto dal presente Codice non si considerano avversari: l'associazione esiste per metterli in dialogo. Nei rapporti reciproci l'associato:

- a) condivide con onestà conoscenze, metodi ed esperienze e contribuisce al lavoro comune;
- b) rispetta la riservatezza degli spazi interni dell'associazione e delle informazioni ivi condivise;
- c) non utilizza gli spazi associativi per promuovere prodotti o servizi propri e non usa l'appartenenza all'associazione per fini commerciali impropri;
- d) mantiene, nei confronti dei colleghi, anche non associati, un contegno corretto, astenendosi da denigrazioni personali e da comparazioni ingannevoli;
- e) collabora con gli organi associativi, fornisce le informazioni richieste nell'ambito dei procedimenti previsti dallo Statuto e segnala le violazioni di cui all'art. 16.

■ Art. 12 - Comunicazione, pubblicità e libertà di concorrenza

1. Nella comunicazione al pubblico, in qualunque forma e mezzo, l'associato fornisce informazioni veritiere, corrette, verificabili e non ingannevoli sulla propria attività, sulle proprie competenze e sul proprio assetto di interessi.

2. L'associato non attribuisce a sé stesso, all'appartenenza associativa o al segno distintivo dell'associazione la natura di qualifica, abilitazione o certificazione rilasciata per legge, in conformità all'art. 10, comma 2, dello Statuto, e utilizza il segno distintivo nei limiti dell'art. 1, comma 3, dello Statuto e del Regolamento.

3. Il presente Codice non limita in alcun modo la libertà di ciascun associato di determinare autonomamente i propri compensi e le proprie condizioni contrattuali, né la sua libertà di comunicazione commerciale veritiera e conforme alla legge. Nessuna disposizione del Codice o degli altri atti associativi può essere interpretata come raccomandazione, coordinamento o uniformazione di prezzi, compensi o condizioni economiche tra gli associati.

4. L'associato che opera nell'ambito di uno studio o di un'agenzia vigila, per quanto in suo potere, affinché l'organizzazione utilizzi la denominazione e il segno distintivo dell'associazione soltanto nei casi e nei limiti previsti dall'art. 19 dello Statuto e dal Regolamento, e segnala senza indugio al Consiglio direttivo gli usi impropri di cui venga a conoscenza.

■ Art. 13 - Riservatezza e protezione dei dati

1. L'associato mantiene il riserbo sulle informazioni ricevute dal cliente o comunque apprese nell'esercizio dell'attività, anche dopo la cessazione del rapporto, salvo il consenso dell'interessato o gli obblighi di legge.

2. L'associato tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile e adotta misure adeguate alla protezione delle informazioni del cliente.

3. La riservatezza di cui al presente articolo si estende alle informazioni relative agli altri associati e alla vita interna dell'associazione, secondo l'art. 11, comma 1, lettera b).

■ **Art. 14 - Rapporti con le istituzioni e con il mercato**

1. Nei rapporti con le autorità di vigilanza, con le amministrazioni pubbliche, con le imprese di assicurazione e con ogni altro interlocutore, l'associato tiene una condotta leale, corretta e coerente con i valori dell'associazione, evitando comportamenti che possano comprometterne la credibilità istituzionale.

2. L'associato che partecipi, su incarico dell'associazione, ad attività di rappresentanza istituzionale si attiene alle posizioni deliberate dagli organi associativi e dichiara la qualità nella quale interviene.

■ **Art. 15 - Doveri specifici degli associati Studenti e Aggregati**

1. Gli associati Studenti e Aggregati rappresentano la propria posizione in modo veritiero e non ingenerano nei terzi l'affidamento di essere abilitati ad attività riservate agli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi.

2. Gli associati Aggregati, per i quali le ammissioni sono aperte secondo l'art. 4, comma 4, del Regolamento, si astengono da qualunque atto di distribuzione assicurativa e da ogni altra attività riservata, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera e), dello Statuto, e mantengono la propria attività entro il perimetro dell'analisi e della gestione del rischio non riservata.

PARTE IV. ATTUAZIONE E VIGILANZA

■ **Art. 16 - Segnalazioni**

1. Chiunque vi abbia interesse, e in particolare ogni associato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera f), dello Statuto, può segnalare al Consiglio direttivo, in forma scritta e circostanziata, le condotte che ritiene contrastanti con il presente Codice.

2. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza. Nessun associato può subire pregiudizio, nel rapporto associativo, per aver effettuato in buona fede una segnalazione, anche ove risultata infondata; la segnalazione manifestamente infondata ed effettuata con dolo o colpa grave costituisce a sua volta violazione del presente Codice.

■ **Art. 17 - Violazioni e procedimento**

1. La violazione del presente Codice costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello Statuto ed è accertata e sanzionata esclusivamente secondo il procedimento, le garanzie e le sanzioni previsti dagli artt. 22 e 23 dello Statuto, con i rimedi avanti al Collegio dei probiviri di cui all'art. 36 dello Statuto.

2. Nella valutazione della violazione e nella commisurazione della sanzione si applicano i criteri stabiliti dall'art. 22, comma 2, dello Statuto: la gravità della violazione, l'elemento soggettivo, l'eventuale recidiva e il pregiudizio arrecato all'associazione. In quanto compatibili con essi, si tiene altresì conto del pregiudizio arrecato ai clienti o agli altri associati e della condotta tenuta successivamente al fatto.

■ **Art. 18 - Adozione, modifiche, entrata in vigore**

1. Il presente Codice è adottato e modificato dal Consiglio direttivo ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 47 dello Statuto, sentito il Comitato tecnico e scientifico ove istituito, ed è pubblicato sul sito dell'associazione.

2. Il Codice entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, dello Statuto. Dalla medesima data cessa il regime transitorio di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto.

3. Le modifiche del Codice non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso, salvo che dispongano in senso più favorevole all'incolpato.

Approvato dal Consiglio direttivo in data _____